

# Spese di assistenza vita: i criteri di liquidazione del danno

Si alla rendita vitalizia ma distinguendo il danno passato da quello futuro e tenendo conto dell'eventuale compensatio lucri cum damno e della rivalutazione monetaria

Con l'**ordinanza n. 29307/2024 (testo in calce)** la Corte affronta il delicato tema del risarcimento del danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante ad un soggetto rimasto invalido a seguito di un [illecito](#).

Richiamando i precedenti di legittimità sul punto, la Corte ribadisce che il danno in questione è un pregiudizio permanente che si produce "di giorno in giorno, soggetto a particolari criteri in punto di liquidazione.

Occorre infatti distinguere il danno passato - già verificatosi al momento della decisione, con onere della prova a carico del danneggiato - dal [danno futuro](#), cioè non ancora verificatosi ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.

La Corte precisa anche che la liquidazione potrà avvenire tramite l'istituzione di una rendita vitalizia, tenendo però conto della rivalutazione monetaria e operando l'eventuale compensazione con le somme già percepite dal danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento.

## Sommario

- [Il caso](#)
- [I motivi di ricorso](#)
- [Danno patrimoniale per spese di assistenza: i principi di diritto](#)
- [No alla liquidazione con i criteri del danno futuro](#)
- [Rendita vitalizia e rivalutazione monetaria](#)
- [La regola del diffalco](#)
- [Conclusioni](#)

**Danno e Responsabilità**, di Autori AA. VV., Ed. IPSOA, Periodico. Problemi di responsabilità civile e assicurativa e tematiche del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

## Il caso

Nel 1998, durante una gita di istruzione, l'allieva di un istituto scolastico si infortunava gravemente.

Agiva quindi in giudizio nei confronti del M.I.U.R. (oggi Ministero dell'Istruzione) e della società proprietaria dell'albergo di cui era ospite, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Trieste rigettavano le domande, tuttavia la decisione d'appello veniva cassata e, all'esito del giudizio di rinvio, le istanze trovavano accoglimento: la Corte territoriale

statuiva infatti che la responsabilità dell'incidente era da imputare per il 50% alla danneggiata, per il 40% alla società e per il 10% al Ministero convenuto e condannava questi ultimi, in solido, a pagare all'attrice una somma a titolo risarcitorio.

Tale ultima decisione veniva parzialmente cassata a sua volta, limitatamente alla liquidazione del danno patrimoniale e delle spese del giudizio di primo grado.

All'esito del secondo giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Trieste procedeva quindi ad una nuova liquidazione del danno patrimoniale per spese di assistenza quotidiana, e delle spese dell'intero procedimento, incluse quelle del giudizio di primo grado.

Avverso tale ultima decisione l'attrice ricorreva per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero e la società resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale.

La Corte analizza i motivi di ricorso incidentale, ritenendoli fondati nei limiti di quanto di seguito esposto.

## **I motivi di ricorso**

Sia il Ministero che la società contestavano il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attrice, obiettando che questa non avesse dimostrato di aver sostenuto spese per assistenza domiciliare per il periodo in contestazione (dal 1998 al 2015, data della sentenza di accoglimento in sede di rinvio).

Per sua stessa ammissione, la danneggiata era stata infatti assistita esclusivamente dalla madre, a titolo gratuito.

## **Danno patrimoniale per spese di assistenza: i principi di diritto**

Richiamati i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la Cassazione ricorda che "il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem".

In punto di liquidazione occorre quindi distinguere il danno passato - cioè quello già verificatosi, con prova degli esborsi sostenuti a carico del danneggiato (anche attraverso presunzioni semplici, ex [art. 2727 c.c.](#)) - dal danno futuro, non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato (così [Cass., Sez. 3, sent. n. 7774/2016](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Sez. 3, ord. n. 16844/2023](#)).

## **No alla liquidazione con i criteri del danno futuro**

Muovendo da tali principi gli Ermellini contestano la pronuncia d'appello e la liquidazione del danno ivi contenuta, perché pur difettando la prova delle spese di assistenza domiciliare, la Corte d'Appello l'aveva ritenuta non necessaria in relazione al periodo tra il 1998 ed il gennaio 2015, liquidando il danno come se si trattasse di un danno futuro.

Una liquidazione operata dunque senza richiedere la prova (quanto meno presuntiva) della sussistenza del danno e della sua entità in concreto e procedendo in base ai criteri probabilistici, che invece possono impiegarsi solo per i danni non ancora verificatisi al momento della decisione.

Secondo la Cassazione occorre quindi procedere ad una nuova liquidazione del danno in sede di rinvio, applicando i principi di diritto su richiamati.

# Rendita vitalizia e rivalutazione monetaria

Il risarcimento del danno, aggiunge la Corte, potrà avvenire anche sotto forma di rendita vitalizia in favore della danneggiata, da calcolare in base ai principi enunciati e di una serie di criteri ulteriori.

Sarà infatti necessario tener conto della rivalutazione monetaria, così da adeguare, nel tempo, la rendita riconosciuta al potere di acquisto della moneta.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di [rendita vitalizia](#), ex [art. 2057 c.c.](#), ha natura aleatoria e di durata.

In applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve quindi prevedere "ex ante" i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, poiché in assenza di tali meccanismi il risarcimento non sarebbe integrale (si veda in particolare [Cass., Sez. 3, sent. n. 31574/2022](#)).

## La regola del diffalco

Occorrerà inoltre detrarre quanto la danneggiata ha già eventualmente ricevuto dallo Stato a titolo di indennità di accompagnamento (cd. "compensatio lucri cum danno").

Opera infatti, senza eccezioni, il meccanismo che le Sezioni Unite hanno definito "regola del diffalco", affermando che la compensatio opera in tutti i casi in cui vi è coincidenza "tra il soggetto autore dell'illecito, tenuto al risarcimento, e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni" (così [Cass., Sez. Unite, sent. n. 12567/2018](#)).

## Conclusioni

Muovendo da tali considerazioni, rigettati i primi due motivi del ricorso principale e assorbiti gli altri, in accoglimento dei primi tre e dei primi cinque motivi dei ricorsi incidentali, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

>> *Leggi anche:*

- [Danno da spese per assistenza personale: il risarcimento è integrale](#)

One LEGALE | Esperta Responsabilità Civile Un'analisi completa di tutte le tipologie di danno, risposte pratiche e tanti strumenti - guide, news, action plan - per tutelare al meglio ogni tuo cliente.

[Provalo subito](#)

Cassazione civile, ordinanza n. 29307/2024

## Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

## Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)